

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3558 del 14/07/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: POLIRAMA SRL. ATTIVITÀ: STAMPAGGIO POLISTIROLO ESPANSO SVOLTA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), STRADA STATALE 45 FRAZ. NIVIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3655 del 13/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: POLIRAMA SRL

ATTIVITÀ: STAMPAGGIO POLISTIROLO ESPANSO SVOLTA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), STRADA STATALE 45 FRAZ. NIVIANO

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

**Richiamata** la Determinazione dirigenziale n. 3205 del 8.09.2016, con la quale è stata rilasciata alla ditta POLIRAMA ITALIA SRL (C. FISC. 01240710333) l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni del polistirolo espanso e produzione e vendita imballaggi di tale materiale e affini" svolta nell'impianto ubicato in comune di Rivergaro, frazione Niviano Castello S.S. 45 n. 112/113;

#### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta POLIRAMA SRL (C. FISC. 10783330961), con sede legale in Besana in Brianza (MB), via Cimabue n° 16, trasmessa dal SUAP del Comune di Rivergaro in data 18/02/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 26220, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stampaggio polistirolo espanso" da svolgersi nello stabilimento sito in Rivergaro, Strada Statale 45 n. 112/113 Fraz. Niviano, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 31346 del 26.02.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 72608 del 07/05/2021;

**Rilevato** che la società POLIRAMA ITALIA SRL (C. FISC. 01240710333), con scrittura privata stipulata in data 13/05/2019, con sottoscrizioni autenticate dal notaio Adele Cesaro di Milano in pari data, repertorio 5653/racc.2885, ha concesso in affitto alla società POLIRAMA SRL (C. FISC. 10783330961) il ramo d'azienda corrente in Rivergaro, Strada Statale 45 n. 112/113 Fraz. Niviano;

**Considerata:**

- I. l'istruttoria tecnica condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera dalla quale risulta che:
- rispetto alla situazione autorizzata in capo alla ditta POLIRAMA ITALIA srl con l'AUA di cui alla D.D. n. 3205 del 8.09.2016, viene precisato che sono previste alcune variazioni: in particolare, sarà presente una nuova emissione derivante dall'impianto di macinazione sfridi di polistirolo (E7);
  - le fasi più importanti del processo sono: pre-espansione, maturazione o stabilizzazione e stampaggio; l'agente espandente è rappresentato dal pentano;
  - sono presenti due medi impianti di combustione alimentati a gas naturale per la produzione nel vapore necessario al processo;
  - viene specificato che le perle di polistirene non saranno mai sottoposte a temperature superiori a 130°C, escludendo la formazione di emissioni di stirene;
  - viene indicata la presenza di sfiati e valvole di sicurezza non ritenute emissioni dal gestore:
    - Sfiati vapore valvole sicurezza locale depuratori: S1
    - Sfiati vapore valvole sicurezza reparto produzione: da S2 a S20
    - Valvole sicurezza caldaie: V1, V2, V3, V4
    - Valvole sicurezza gas metano: V5
    - Valvole sicurezza accumulatore vapore: V6, V7, V8
    - Valvole sicurezza compressori aria: C1, C2, C3
  - sono presenti n. 2 torri evaporative con 56000 Nm<sup>3</sup>/h cad – h=10 m: TEV1 e TEV2;
  - in merito a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 viene riferito che i generatori di vapore generanti le emissioni E1 ed E2, costruiti nel 2007, non rendono tecnicamente possibile l'installazione di un sistema automatico di regolazione;
- II. l'istruttoria tecnica condotta per la matrice scarichi dal tecnico incaricato e assegnato all'unità "AUA" dalla quale risulta che:
- presso l'insediamento è presente lo scarico **S1** (portata media giornaliera di 40 mc), costituito dalla miscelazione di acque reflue industriali (in uscita dal troppo pieno della vasca dell'impianto ad osmosi inversa), di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici (trattate mediante fossa Imhoff da 12 A.E. e filtro percolatore anaerobico da 11 A.E.), e di acque meteoriche di copertura e dilavamento piazzali puliti;
  - tale scarico, classificato come scarico di acque reflue industriali, recapita nel corpo idrico superficiale Rio Trebbiola;
  - il pozzetto di prelievo fiscale, indicato con la dicitura "PC – Pozzetto Campionamento" nella "Planimetria Rete Fognaria – Rev. 1" trasmessa con la documentazione integrativa prot. n. 72608 del 07/05/2021, è ubicato appena prima del punto di scarico nel corpo idrico recettore;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 32188 del 1.03.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 88443 del 4.06.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- nota prot. n. 85426 del 20.04.2021 (prot. Arpae n. 61226 del 20.04.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità a) in considerazione della presenza di torri evaporative, di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi", e b) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- nota prot. n. 7103 del 29.05.2021 (prot. Arpae n. 85358 del 31.05.2021) - Comune di Rivergaro: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e relativamente all'impatto acustico;

**Vista** la nota prot. RT 9933-2021-P del 7/05/2021 acquisita agli atti prot. Arpae n. 74630 del 12.05.2021, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato Ireti S.p.A. ha rilevato l'impossibilità tecnica di allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico **S1** generato dall'attività della ditta Polirama Srl;

**Ritenuto** in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DISPONE**

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta POLIRAMA SRL (C. FISC. 10783330961), con sede legale in Besana in Brianza (MB), via Cimabue n° 16, per l'attività di "*stampaggio polistirolo espanso*" da svolgersi nello stabilimento sito in Rivergaro, Strada Statale 45 n. 112/113 Fraz. Niviano, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (**S1**) acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 – GENERATORE VAPORE – P=6425 KWT**

Portata massima 12000 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fino al 31.12.2024:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Dal 1.1.2025:	
Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E2 – GENERATORE VAPORE – P=7750 KWT**

Portata massima	14000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fino al 31.12.2024:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Dal 1.1.2025:	
Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE E3 (EX A1) - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO SILOS EPS**

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C <sub>tot</sub> )	170 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 (EX A4) - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO SILOS EPS**

Portata massima	8000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C <sub>tot</sub> )	170 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E5 (EX A11) - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE EPS**

Portata massima	11000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C <sub>tot</sub> )	40 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E6 (EX A15) - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO EPS**

Portata massima	11000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C <sub>tot</sub> )	40 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 – IMPIANTO RECUPERO SFRIDI EPS**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	FT

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per gli inquinanti **polveri ed ossidi di zolfo** ad E1 ed E2, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici finalizzati alla determinazione di tali inquinanti essendo utilizzato come combustibile gas naturale (cd. metano);
- b) i camini di emissione, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
  - Analizzatore automatico (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - Analizzatore automatico (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime non può superare un mese;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- k) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
  - tre monitoraggi delle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi (per E1 ed E2 i monitoraggi possono limitarsi alla determinazione della portata e della concentrazione degli ossidi di azoto);
  - un monitoraggio a ciascuna emissione E3, E4, E5 ed E6 finalizzato alla determinazione della concentrazione del benzene utilizzando il metodo UNI CEN/TS 13649.

I monitoraggi di cui sopra possono ritenersi sostitutivi di quelli periodici previsti per l'anno 2021;

3. **di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola" confluyente nel Fiume Trebbia, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;
4. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
  - a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
  - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo;
  - c) nei piazzali non dovrà essere svolta alcuna attività che possa dare luogo ad inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sugli stessi;
  - d) le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue dovranno essere periodicamente controllate e tenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
  - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di trattamento/depurazione. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere programmata la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e, almeno una volta all'anno, dovrà essere previsto il controlavaggio del filtro percolatore anaerobico. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
  - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE e al Comune di Rivergaro, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rivergaro e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
  - i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - la ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
  - in considerazione della presenza di torri evaporative, resta fermo quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
7. **di dare atto che:**
  - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
  - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rivergaro, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto, sostituisce l'AUA di cui alla D.D. n. 3205 del 8.09.2016 citata in premessa, rilasciata alla ditta POLIRAMA ITALIA SRL (C. FISC. 01240710333);
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
 Dott.ssa Anna Callegari  
 Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**